



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI-SEGRETERIA-INFORMATICA-SVILUP PO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 62 del 20/03/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 412/2018 DEL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUBERTINI ARIANNA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO INNANZI AL
CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 412/2018 DEL TAR EMILIA
ROMAGNA - BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2018 veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 46 del 19.04.2018, veniva stabilito:
 1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2018-20120;
 2. di assegnare ai Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG;

Preso atto che agli stessi Responsabili competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del Servizio Finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 28 del 30/11/2018 di nomina a Responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, Segreteria, Servizi Informatici e Sviluppo Economico;

Visto l'art. 163, D.lgs. n. 267/2000-TUEL, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”*;

Richiamato il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (in G.U. 17/12/2018, n. 292), il quale ha provveduto, nel rispetto del sopracitato art. 163, comma 3, TUEL, al differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del medesimo art. 163 TUEL, che recita: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota*

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 non è stato ancora deliberato e che, essendo stata adottata una norma di legge che differisce il termine per l'approvazione dei bilanci al 31 marzo 2019, nel corso della gestione deve applicarsi il combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 TUEL, relativo all'esercizio provvisorio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2019 ad oggetto "Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al Consiglio di Stato. Provvedimenti", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018;

Viste le linee guida n. 12 dell' Anac ad oggetto "Affidamento degli incarichi legali" pubblicate in gazzetta Ufficiale;

Dato atto che nella fattispecie per la natura dell'incarico che si intende andare ad affidare ricadere in quanto stabilito al punto 1 ad oggetto "I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" che cita testualmente: *"Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria."*;

Visto il preventivo del professionista, nostro protocollo n. 15717 del 12/11/2018, redatto in base ai parametri previsti dalla corrispondente Tabella 22 del DM 55/2014 e successive modifiche, per euro 21.581,00 a cui aggiungere 300,00 per le spese di domiciliazioni e rimborso spese forfettarie previsto dal art. 2 del DM 55/2014, cpa ed IVA di legge;

Rilevato che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:

- a) dal punto di vista economico essendo in linea con quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni;
- b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste per l'assistenza di che trattasi;

Reso noto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del professionista in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- sono stati effettuati i controlli sul professionista con modalità semplificata, richiedendo il DURC, il quale, come da consultazione web, è risultato regolare (INAIL_ 15539185);
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Precisato inoltre che per l'affidamento è statp attribuito un codice identificativo gara cig Z2D275D76E ;

Ritenuto pertanto:

- di conferire all'Avv. Alberto Della Fontana del Foro di Modena, l'incarico per la difesa in giudizio del Comune di Serramazzoni nel ricorso presentato innanzi al Consiglio di Stato dalla Società F. G. F .G. Spa avverso la sentenza n. 412/2018 del TAR Emilia Romagna – Bologna;
- di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa nell'importo di € 7.000,00 (settemila/00) comprensivo delle spese generali cpa ed I.V.A., a titolo di acconto dando atto che, come da delibera di giunta n. 20/2019, la rimanente quota sarà impegnata ad approvazione del Bilancio dell'Ente;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- l'impegno di spesa in oggetto non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi che trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nei quali non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, e nemmeno la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale della stessa (cfr. Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005; del. CdC – Sez. Re. Emilia Romagna n. 18/2011/PAR);
- il presente provvedimento, per le motivazioni suddette, si ritiene non rientri fra gli atti soggetti a controllo da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei

Conti in relazione al dettato normativo di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (L. Finanziaria per il 2006) nonché alle argomentazioni contenute negli atti di indirizzo emanati dalle competenti Sezioni della Corte dei Conti;

- della presente determinazione d'impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

Dato atto infine che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ribadito che in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale, e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione della autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.*"

Visto altresì il "*Codice di Comportamento dei dipendenti*" del Comune di Serramazzoni adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014 che, all'art. 3, in merito all'ambito di applicazione, prevede:

- al comma 2, che "*Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendano a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ... di cui l'ente si avvale*";
- al comma 3, che "*Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del Codice generale ...*";

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 6/02014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico Professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

Vista la documentazione fornita dal professionista in parola, agli atti dell'Amministrazione Comunale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la specifica certificazione di regolarità contributiva dello stesso;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- il DM 10/03/2014 n. 55;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di incaricare l'Avvocato Della Fontana Alberto del Foro di Modena per la difesa in giudizio del Comune di Serramazzoni nel ricorso presentato innanzi al Consiglio di Stato dalla Società F. G. F .G. Spa avverso la sentenza n. 412/2018 del TAR Emilia Romagna – Bologna;
3. di impegnare la somma di € 7.000,00 (comprensiva di spese generali, cassa previdenziale, IVA di legge) a titolo di acconto, in favore dell'Avv. Della Fontana Alberto, e di demandare ad un ulteriore atto di impegno la rimanente cifra, come da preventivo nostro protocollo n. 15717 del 12/11/2018, una volta approvato il Bilancio dell'Ente per l'anno 2019 e pluriennale 2019-2021.;
4. di imputare la somma di € 7.000,00 al Cap. n. 1030025200/00 ad oggetto "Incarichi per liti e arbitraggi – Segreteria Generale" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che:
 - in relazione al conferimento dell'incarico in parola è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di

affidamento di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;

- non sono riscontrabili, all'interno della dotazione organica dell'Amministrazione, risorse umane con specifica professionalità tecnica riferita agli adempimenti suddetti, trattandosi di una particolare tipologia di prestazioni, per la quale occorrono competenza e cognizioni tecniche di settore;

6. di dare atto, inoltre, che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;

- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

7. di dare atto, altresì, che:

- attraverso la documentazione fornita dal professionista in parola è stato attestato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la relativa regolarità contributiva;

- in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 60/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

8. di dare atto, infine, che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali, Servizi Demografici, Segreteria

Servizi Informatici e Sviluppo Economico

Gubertini Arianna